

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2767 del 30/05/2017
Oggetto	D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. IDRO-SAVIO S.r.l. Istanza di rinnovo, per variante sostanziale, dell'Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a kWe 190,00 e potenza idraulica nominale media di concessione pari a 107,00 kW da realizzare in Comune di Sarsina, località Quarto, in prossimità di Via Quarto Vecchio, rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2877 del 30/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. **IDRO-SAVIO S.r.l.** Istanza di rinnovo, per variante sostanziale, dell'Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a **kWe 190,00** e potenza idraulica nominale media di concessione pari a **107,00 kW** da realizzare in Comune di Sarsina, località Quarto, in prossimità di Via Quarto Vecchio, rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016.

IL DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 *"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)"* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni"*;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per*

l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n- 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";*
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08 aprile 2016 *"Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";*
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25 maggio 2016 *"Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae";*

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"* attribuisce alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"* attribuisce alla Province, nel rispetto delle competenze statali, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";*
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01/01/2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n.26/04 del 23/12/2004;
 - dispone che dal 01/05/2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, che:

1. al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
2. al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;

3. allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
4. al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata ad Arpae dalla ditta **Idro-Savio S.r.l.** in data 28/03/17, acquisita al PGFC/2017/4713 e al PGFC/2017/4716, integrata in data 30/03/2017, PGFC/2017/4838, volta ad ottenere il rinnovo per variante sostanziale dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"idroelettrico"** di potenzialità elettrica massima pari a **kWp 190,00** e potenza idraulica nominale media di concessione pari a **kW 107,00** da realizzare in **Comune di Sarsina**, località Quarto, in prossimità di Via Quarto Vecchio, rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016;

Atteso che la variante consiste in:

1. modifiche ai vani interni della centrale funzionali alla turbina per miglorie idrauliche;
2. esecuzione da parte del costruttore della turbina di adattamenti funzionali al fine di ottenere un miglioramento del rendimento idraulico;
3. aggiustamento dei piani di imposta del vano turbine e dei raccordi di carico e scarico delle macchine nel rispetto dell'ingombro in elevazione complessivo dei manufatti, con rispetto della quota massima fuori terra dell'impianto;
4. approfondimento del canale di scarico al di sotto della turbina per migliorarne il funzionamento idraulico;

e considerato che non risultano previste modifiche:

1. all'impronta a terra complessiva dell'area dei manufatti destinati ad ospitare l'impianto (canale di carico, sfioratori d'emergenza, centrale, opera di scavo e rilascio);
2. alle opere connesse alla centrale (cabina elettrica), se non in recepimento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata;

Tenuto conto che la Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016, tra le prescrizioni di carattere generale, dispone che: *"eventuali varianti in corso d'opera, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, o richieste di proroga dovranno essere preventivamente comunicate alla S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae, valutate ed eventualmente autorizzate"*;

Considerato che il D.Lgs. n. 28/2011, art. 5, comma 3, stabilisce che, fino all'emanazione di un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, *"non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 (Procedura Abilitativa Semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile) gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, e delle opere connesse"*;

Considerato che il proponente, con nota del 27/02/2017 PGFC/2017/2956, ha presentato preventivamente la proposta di variante ai fini della valutazione della sostanzialità o meno della stessa ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011;

Tenuto conto che questa Agenzia ha inoltrato una richiesta di parere relativa alla valutazione della sostanzialità o meno della variante presentata, con nota del 28/02/2017, PGFC/2017/3142, inviata al Comune di Sarsina, all'Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e all'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Visti i seguenti pareri pervenuti in merito alla valutazione della sostanzialità o meno della variante:

- Comune di Sarsina: parere acquisito al PGFC/2017/4174 del 17/03/2017, in cui fu evidenziato quanto segue:

“In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, acclarata al protocollo n. 1855 in data 01.03.2017, si comunica che trattasi di variante essenziale; infatti l’art. 14 bis comma 1, lettera f) della Legge Regionale n. 23/2004 integrata e modificata dalla legge regionale n. 15/2013 definisce varianti essenziali: *“ogni intervento difforme al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico – architettoniche da leggi nazionali o regionali ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica...”*.

Si rileva inoltre che i lavori di cui all’autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2016-4961 del 13.12.2016 non risultano iniziati.”

- Unione dei Comuni Valle Savio: parere acquisito al PGFC/2017/3839 del 13/03/2017, in cui fu evidenziato quanto segue:

“Con riferimento alla richiesta di codesto Ente, pervenuta in data 01/03/2017 prot. n. 8847, verificati gli elaborati trasmessi, si ritiene che le opere previste nella variante proposta dalla ditta IDRO-SAVIO S.r.l., consistenti:

- in modifiche ai vani interni della centrale funzionali alla turbina per migliorie idrauliche, nel rispetto dell’impronta a terra complessiva dei manufatti
- nell’aggiustamento dei piani di imposta del vano turbine e dei raccordi di carico e scarico delle macchine nel rispetto dell’ingombro in elevazione complessivo dei manufatti

non siano sostanziali ai fini del vincolo idrogeologico.

Pertanto il parere n. 56/2015 del 05/07/2016, rilasciato ai fini della Conferenza di Servizi dall’Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta IDRO-SAVIO S.r.l., può considerarsi pienamente valido anche per l’esecuzione delle variazioni sopra citate.”

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: parere acquisito al PGFC/2017/3918 del 14/03/2017, in cui fu evidenziato quanto segue:

“Con riferimento alla pratica in oggetto, ed in particolare alla richiesta di parere sulla proposta di variante al progetto esecutivo, protocollata al PC n. 9495 del 01/03/2017; esaminati gli elaborati progettuali allegati alla variante non si ravvisano negli stessi modifiche relative agli aspetti idraulici di competenza.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 “Obblighi e condizioni generali” del Disciplinare tecnico allegato alla concessione di derivazione D.D. 4811 del 01/12/2016, si resta in attesa della trasmissione da parte della società Idro-Savio Srl. di una copia cartacea del progetto esecutivo comparato con le varianti di cui alla presente nota, unitamente a:

- cronoprogramma dei lavori
- procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune, che dovrà prevedere un servizio di reperibilità H24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico per tutta la durata delle lavorazioni. Detta procedura deve essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal concessionario.”

- Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae: parere acquisito tramite trasmissione telematica interna in data 10/03/2017, in cui fu evidenziato quanto segue:

“In esito alla richiesta di parere in merito alle variazioni di progetto presentate in data 27/02/2017, dal titolare della concessione rilasciata con atto n. DET-AMB-2016-4811 del 01/12/2017 (prat. FC15A0028), le modifiche così come presentate per quanto è stato possibile accertare non rientrano nei casi disciplinati dall’ art.31, comma 1, del R.R.41/2001 e sono da ritenersi dei meri adeguamenti progettuali da apportare in fase esecutiva.

Ad ogni buon conto si ricorda che il concessionario dovrà esercitare la derivazione nel rispetto di quanto già concesso e disciplinato con atto n.DET-AMB-2016-4811 del 01/12/2017.

Si ricorda che il titolare della concessione alla fine dei lavori dovrà trasmettere le tavole definitive di progetto del costruito.”

Considerato che:

- alla luce del parere espresso dal Comune di Sarsina, acquisito al PGFC/2017/4174 del

17/03/2017, integralmente riportato in precedenza;

- in virtù dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 sopra citato, in cui viene di fatto stabilito che risultano sostanziali e di conseguenza soggette a rinnovo dell'autorizzazione unica le varianti che prevedono variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi,

la variante si configura come sostanziale e prevede quindi il rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 28/2011;

Tenuto conto che:

- con nota del 31/03/2017, PGFC/2017/4906, questa Agenzia ha comunicato alla ditta e agli enti coinvolti l'**avvio del procedimento** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. a partire dal giorno **30/03/2017** data di completamento della documentazione necessaria per la procedibilità dell'istanza;
- con la medesima nota citata al punto precedente, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90 e ss.mm.ii.;
- la data della prima seduta della Conferenza dei Servizi, inizialmente fissata per il giorno 28/04/2017, è stata poi posticipata in data 03/05/2017, su richiesta del proponente, con nota inviata da questa Agenzia in data 18/04/2017, PGFC/2017/5803;
- la ditta con e-mail pervenuta in data 03/04/2017, acquisita al PGFC/2017/7301, ha fatto pervenire a questa Agenzia le attestazioni di consegna dell'istanza a tutti gli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi;
- questa Agenzia con nota del 26/04/2017, PGFC/2017/6117, ha trasmesso le comunicazioni di avvio del procedimento e di convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi alla ditta Enel Green Power S.p.A., in qualità di soggetto interessato senza diritto di voto;

Dato atto che, entro il termine perentorio stabilito dall'art. 14-bis c. 2 lettera b della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sono pervenute, da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti alla ditta, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 c. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Tenuto conto che, in data 03/05/2017, si è tenuta la seduta iniziale della Conferenza dei Servizi, a cui erano presenti, oltre alla rappresentanza della ditta proponente, la rappresentante del Comune di Sarsina (delegata dal sindaco di Sarsina con nota del 03/05/2017, prot. comunale n. 3787/2017), il rappresentante dell'Unione dei Comuni Valle del Savio (delegato con nota del Dirigente del Settore del 02/05/2017, anticipata in conferenza dei Servizi ed acquisita al PGFC/2017/6790 del 04/05/2017), il rappresentante di Arpa e i suoi collaboratori;

Considerato che la Conferenza ha preso atto della competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae relativamente all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta dal proponente ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 28/2011, in quanto trattasi di variante sostanziale al progetto già autorizzato con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016 e pertanto soggetta a rinnovo dell'autorizzazione unica;

Preso atto dei seguenti contributi pervenuti:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:
 - parere acquisito al PGFC/2017/5632 del 12/04/2017, mera ritrasmissione del parere già espresso (acquisito al PGFC/2017/3918 del 14/03/2017 e integralmente riportato in precedenza) in merito alla valutazione della sostanzialità della variante proposta preliminarmente alla presentazione ufficiale dell'istanza;
 - parere acquisito al PGFC/2017/6353 del 28/04/2017, in cui si evidenzia quanto segue:
"In riferimento alla pratica in oggetto, avendo esaminato gli elaborati relativi al progetto di variante pervenuti al servizio Scrivente il 03/04/2017 e protocollati ai nn. PC/2017/14905 e 14906 in pari data, poiché in essi non sono state ravvisate modifiche in relazione agli aspetti idraulici di competenza, con la presente si conferma il parere già espresso in merito con nota PC/2017/11169 e si comunica che questo Servizio non parteciperà alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 28/04/2017";

- Prefettura di Forlì-Cesena: nota acquisita al PGFC/2017/6344 del 28/04/2017, con cui viene designato, per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi, in qualità di rappresentante delle amministrazioni periferiche dello Stato (ai sensi dell'art. 14-ter, c. 4, L. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2016), con piena delega all'espressione di parere, il Funzionario indicato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: Arch. Marco Musmeci;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: parere del 28/04/2017, acquisito al PGFC/2017/6686 del 03/05/2017, che viene di seguito riportato e che viene espresso in qualità di ente designato dalla Prefettura a rappresentare le amministrazioni periferiche dello Stato:

"S'informa che a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 44 del 23.01.2016 recante *"Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo"*, questo ufficio si esprime in merito alle competenze assegnate e pertinenti agli ambiti di tutela riconosciuti all'Istituto.

Come constatabile dalla documentazione già trasmessa da codesta Agenzia regionale, dal Comune di Sarsina e dalla ditta Idro-Savio s.r.l. e a cui ha fatto seguito il parere del 25.07.2016 n. 439 (qui in allegato), sussistono sui beni o sull'area, sia la tutela monumentale (combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.), sia la tutela paesaggistica (art. 142, comma 1, lettera "c" e lettera "g" del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.).

Tutto ciò premesso, si esprimono per quanto di competenza i seguenti pareri.

Archeologia

Visto il precedente *parere favorevole* espresso dalla Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna con nota del 03.02.2016 n. 1075;

questa Soprintendenza conferma il predetto parere favorevole, ricordando l'applicazione del dettato dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in merito alle scoperte fortuite.

Belle Arti

In esito alla richiesta sopraindicata, esaminati gli elaborati pervenuti, preso atto che l'intervento riguarda parte del complesso del *Canale di Scarico* e del *Ponte in località Quarto*, tutelati per gli effetti del parere n. 4/2011 del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 14.04.2011, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.;

visto il precedente parere del 25.07.2017 n. 439;

questa Soprintendenza ritiene gli interventi compatibili con le disposizioni di tutela e per quanto di competenza, *ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. ne autorizza l'esecuzione*, ribadendo che la Direzione Lavori che verrà incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925, dovrà comunicare per iscritto la data di inizio lavori, nonché fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate, contattando il Funzionario incaricato di questa Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

Paesaggio

Esaminata la proposta progettuale relativa all'intervento in argomento, pervenuta dal Comune di Sarsina con nota del 07.04.2017 n. 3112, qui protocollata il 27.04.2017 col n. 4935, che prevede *"opere di variante sostanziale all'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a kWe 190,00 e potenza idraulica nominale media di concessione pari a 107,00 kW da realizzare in Comune di Sarsina, loc. Quarto, in prossimità di Via Quarto Vecchio, rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016"*;

visto il precedente parere del 25.07.2017 n. 439;

questa Soprintendenza

verificata la completezza della documentazione, in particolare la Relazione Paesaggistica;

visto il parere *favorevole* espresso in data 10.03.2017 dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio dell'Amministrazione Comunale;

considerate le preliminari valutazioni di Codesta Amministrazione Comunale dalle quali risulta che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera "c" e lettera "g", del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., rientra fra quelli disciplinati dal D.P.R. 139/2010, nonché la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti;

ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio *parere favorevole* vincolante ai sensi del comma 5, art. 146, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. e comma 6, art. 4 del D.P.R. 139/2010.

Si trasmette il presente parere alla Commissione di Garanzia per il Patrimonio Culturale in indirizzo ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.P.C.M. n. 171/2014."

Preso atto dei seguenti pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi:

- Il Comune di Sarsina ha espresso parere favorevole al rinnovo del Permesso di Costruire e della Autorizzazione Paesaggistica con le modifiche proposte dalla ditta. Ha inoltre informato la Conferenza che avrebbe provveduto a formalizzare il proprio parere istruttorio e ad inviarlo ad Arpae;
- L'Unità Emissioni in atmosfera, Reti ed Energia della S.A.C. di Arpae ha confermato la presa d'atto favorevole, per le linee elettriche non soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. 10/93, già espressa, con la nota del 29/11/2016 trasmessa nel corso procedimento che portò all'autorizzazione dell'impianto;
- L'Unione dei Comuni Valle del Savio ha rilevato la non sostanzialità delle modifiche apportate al progetto approvato ai fini della disciplina del vincolo idrogeologico e contestualmente ha confermato il parere n. 56/2015 prot. 27307 del 05/07/2016, già espresso durante il procedimento che portò all'autorizzazione dell'impianto; parere che pertanto può considerarsi pienamente valido anche per l'esecuzione delle modifiche progettuali introdotte dalla presente istanza;

Considerato che, nella seduta del 03/05/2017, la Conferenza dei Servizi si è espressa con parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica tramite rilascio di una Determinazione Dirigenziale ad integrazione della precedente DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016, subordinando la conclusione dei propri lavori al ricevimento del parere istruttorio da parte del Comune di Sarsina e disponendo al contempo che rimarranno in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica già rilasciata non espressamente modificate con il nuovo atto;

Visto il parere istruttorio pervenuto dal Comune di Sarsina in data 17/05/2017 e acquisito al PGFC/2017/7683 del 19/05/2017, che viene di seguito riportato:

"I. Autorizzazione Paesaggistica

Richiamata la proposta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004 rilasciata in data 07.04.2017 prot. 3112;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in data 28.04.2017 prot. 5037;

Si ritiene l'intervento compatibile con i valori paesaggistici a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Rispetto prescrizioni precedente parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna con nota del 03.02.2016 prot. 1075;
- Al fine del mantenimento della lettura del paesaggio tutelato e di un migliore inserimento in quel paesaggio delle opere di progetto, si condiziona la posizione della cabina elettrica in aderenza al muretto di protezione (proseguimento della "berlinese");
- Al fine del mantenimento della lettura del paesaggio tutelato e di un migliore inserimento in quel paesaggio delle opere in progetto, si chiede di elevare l'altezza della cabina a metri 3,00, in quanto corrispondente ai valori percettivi del costruito tradizionale, con mantenimento della pensilina;
- Al fine del mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche del canale di scarico e onde evitare di sottrarne degli aspetti peculiari, si raccomanda la sussistenza di una presenza idrica all'interno del canale.

Si ricorda l'applicazione del dettato espresso dall'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004 in merito alle scoperte fortuite.

Si evidenzia che il presente parere è valido dietro assenso formale da parte della proprietà delle aree interessate dall'intervento.

II. Titolo Edilizio

In merito all'aspetto edilizio si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- Idoneo Titolo ad intervenire da parte della proprietà dell'area e delle opere esistenti.

- In conformità a quanto richiesto nella nota da parte dell'ufficio tecnico Com.le del 04.03.2016 prot. 1913 e alle integrazioni prodotte dalla ditta in data 06.05.2016 prot. 4179, siano realizzate le opere di miglioramento all'attuale imbarcadero canoa esistente. Il progetto di tutela e valorizzazione completo di viabilità storica, arredi e cartellonistiche come da indicazioni e in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale. Sia presentato progetto di miglioramento e manutenzione della viabilità esistente di accesso all'area di intervento partendo dalla viabilità principale.

A tal fine a garanzia della corretta realizzazione delle opere di arredo e manutenzione viabilità la garanzia fidejussoria par ad euro 50.000,00 deve contenere la seguente clausola:

"l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo con l'esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria".

Rilevato che i titoli sull'area e sulle opere esistenti, necessari per la realizzazione dell'impianto, sono stati acquisiti dal proponente, in virtù della concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4811 del 01/12/2016 dall'Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpa e in virtù dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio stabilita nell'autorizzazione unica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016;

Dato atto inoltre che:

- la variante in oggetto non comporta alcuna modifica nella stima dei costi per la dismissione dell'impianto e per le misure di reinserimento e recupero ambientale e resta quindi immutato, rispetto all'autorizzazione vigente, l'importo della fidejussione da prestare prima dell'inizio lavori;
- in data 16/02/2017 è stato rilasciato a IDRO-SAVIO S.r.l. da parte di e-distribuzione S.p.A. un nuovo preventivo per la connessione elettrica dell'impianto alla rete, con codice di rintracciabilità 91380121, identico a quello del preventivo già rilasciato e accettato, di cui si è dato atto nella Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016;
- il nuovo preventivo, accettato dalla società IDRO-SAVIO S.r.l. in data 13/03/2017 recepisce la volturazione del richiedente (da NOMAR ENTERPRISE S.r.l. a IDRO-SAVIO S.r.l.) e la diminuzione della potenza in immissione richiesta (da 228 kWe a 190 kWe), in conformità con quanto già approvato nel procedimento di autorizzazione unica conclusosi con la determinazione di cui al punto precedente;
- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la società IDRO-SAVIO S.r.l., inoltrata in data 22/11/2016 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0070530_20161122 e rilasciata in data 30/11/2016;

Rilevato che il parere favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione per variante sostanziale di cui in oggetto è vincolato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016 non espressamente modificate dal presente atto, nonché al rispetto delle prescrizioni di seguito richiamate:

• **Comune di Sarsina:**

◦ Relativamente all'Autorizzazione Paesaggistica:

1. Rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna con nota del 03.02.2016, prot. Soprintendenza n. 1075/2016, in cui veniva ricordata l'applicazione del dettato espresso dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in merito alle scoperte fortuite;
2. Al fine del mantenimento della lettura del paesaggio tutelato e di un migliore inserimento in quel paesaggio delle opere di progetto, si condiziona la posizione della cabina elettrica in aderenza al muretto di protezione (prosecuzione della "berlinese");
3. Al fine del mantenimento della lettura del paesaggio tutelato e di un migliore inserimento in quel paesaggio delle opere in progetto, si chiede di elevare l'altezza della cabina a metri 3,00, in quanto corrispondente ai valori percettivi del costruito tradizionale, con mantenimento della pensilina;

4. Al fine del mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche del canale di scarico e onde evitare di sottrarne degli aspetti peculiari, si raccomanda la sussistenza di una presenza idrica all'interno del canale.
- Relativamente al Titolo Edilizio:
 5. Possesso di idoneo titolo ad intervenire da parte della proprietà dell'area e delle opere esistenti;
 6. In conformità a quanto richiesto nella nota da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale del 04.03.2016, prot. Comun. 1913/2016, e alle integrazioni prodotte dalla ditta in data 06.05.2016, prot. Comun. 4179/2016, siano realizzate le opere di miglioramento all'attuale imbarcadero canoa esistente. Il progetto di tutela e valorizzazione completo di viabilità storica, arredi e cartellonistiche come da indicazioni e in accordo con l'Ufficio Tecnico comunale. Sia presentato progetto di miglioramento e manutenzione della viabilità esistente di accesso all'area di intervento partendo dalla viabilità principale. A tal fine a garanzia della corretta realizzazione delle opere di arredo e manutenzione viabilità la garanzia fidejussoria pari ad euro 50.000,00 deve contenere la seguente clausola:

“l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo con l'esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria”;
- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**
 - Relativamente all'Archeologia:
 7. Stessa prescrizione già riportata tra quelle impartite dal Comune di Sarsina relativamente all'Autorizzazione Paesaggistica;
 - Relativamente alle Belle Arti (Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.):
 8. La Direzione Lavori che verrà incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925, dovrà comunicare per iscritto la data di inizio lavori, nonché fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate, contattando il Funzionario incaricato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi;
 - Relativamente all'Ambito paesaggistico (Parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.):
 9. Stesse prescrizioni già riportate tra quelle impartite dal Comune di Sarsina relativamente all'Autorizzazione Paesaggistica;
 - **Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:**
 10. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 “Obblighi e condizioni generali” del Disciplinare tecnico allegato alla concessione di derivazione D.D. 4811 del 01/12/2016, si resta in attesa della trasmissione da parte della Società Idro-Savio S.r.l. di una copia cartacea del progetto esecutivo comparato con le varianti di cui alla presente nota, unitamente a:
 - coronoprogramma dei lavori;
 - procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di Protezione Civile del Comune, che dovrà prevedere un servizio di reperibilità H24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico per tutta la durata delle lavorazioni. Detta procedura deve essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal concessionario;

Tenuto conto che:

- il costo complessivo dell'intervento non risulta mutato rispetto al progetto approvato;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, risultano pari a 520,00 Euro (0,02 % del valore degli impianti da

realizzare con un minimo di 520,00 Euro);

- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae con bonifico bancario eseguito in data 28/03/2017;

Rilevato che l'autorizzazione già rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003, n. 387, ha sostituito i seguenti atti:

1. Permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., di competenza del Comune di Sarsina;
2. Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di competenza del Comune di Sarsina;
3. Autorizzazione per interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e s.m.i., di competenza dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Considerato che alla luce della variante sostanziale presentata, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003, n. 387, il presente atto ricomprende e sostituisce i seguenti atti:

- Variante al permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., di competenza del Comune di Sarsina;
- Autorizzazione paesaggistica semplificata in variante, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di competenza del Comune di Sarsina;

Rilevato che il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente e che dovrà essere esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione, pervenuti con note acquisite al PGFC/2017/4713 del 28/03/2017, al PGFC/2017/4716 del 28/03/2017, al PGFC/2017/4838 del 30/03/2017 e al PGFC/2017/7301 del 12/05/2017 e depositati agli atti di Arpae;

Ritenuto, sulla base di quanto riportato in narrativa, che l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa, per cui si ritiene che le varianti proposte rispettino le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Atteso che, in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Maltoni Michele, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare** il rinnovo, per variante sostanziale, dell'autorizzazione unica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016, ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 12, richiesto dalla Società **Idro-Savio S.r.l.**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via I Maggio n. 55, P.I. e C.F. 04251400406, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a kWe 190,00 e potenza idraulica nominale media di concessione pari a 107,00 kW in Comune di Sarsina, località Quarto, in prossimità di Via Quarto Vecchio, come da elaborati firmati digitalmente di seguito descritti e conservati agli atti presso la S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae:

- Modello Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 – PGFC/2017/4713 (**A**);

- Elenco elaborati – PGFC/2017/4713 (**B**);
- Elenco delle autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso sostituiti dall'Autorizzazione Unica – PGFC/2017/4713 (**C**);
- Relazione Illustrativa e Tecnica di Variante all'Autorizzazione Unica Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016 – PGFC/2017/4713 (**D**);
- Tavola 01.2_A – Planimetria Generale delle opere stato autorizzato – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**E**);
- Tavola 01.2_B – Planimetria Generale delle opere stato comparato – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**F**);
- Tavola 01.2_C – Planimetria Generale delle opere stato finale – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**G**);
- Tavola 03.1_A – Sezioni e Planimetria di dettaglio centrale stato autorizzato – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**H**);
- Tavola 03.1_B – Sezioni e Planimetria di dettaglio centrale stato comparato – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**I**);
- Tavola 03.1_C – Sezioni e Planimetria di dettaglio centrale stato finale – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**L**);
- Tavola 03.2_A – Sezioni e Planimetria di dettaglio centrale stato autorizzato – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**M**);
- Tavola 03.2_B – Sezioni e Planimetria di dettaglio centrale stato comparato – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**N**);
- Tavola 03.2_C – Sezioni e Planimetria di dettaglio centrale stato finale – Revisione 00 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**O**);
- Tavola 04 – Pianta, prospetti, Sezioni, Planimetria di dettaglio e fotoinserimento cabina elettrica – Revisione 06 – marzo 2017 – PGFC/2017/4713 (**P**), che sostituisce la seguente tavola approvata in autorizzazione: Tavola 04 – Pianta/Prospetti/Sezioni Cabina Elettrica – Fotoinserimento – Revisione 05 – giugno 2016 – PGFC/2016/9661;
- Copia del modulo di Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica – PGFC/2017/4716 (**Q**);
- Relazione relativa alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata – PGFC/2017/4716 (**R**);
- Copia preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. del 16/02/2017 – PGFC/2017/4716 (**S**), che sostituisce il seguente documento acquisito in autorizzazione: copia preventivo di connessione alla rete MT di Enel-Distribuzione S.p.A. del 31/08/2015 - Prot. prov. n. 95562/2015;
- Copia accettazione del preventivo per la connessione dell'impianto alla rete MT del 13/03/2017 – PGFC/2017/4716 (**T**), che sostituisce il seguente documento acquisito in autorizzazione: copia accettazione del preventivo per la connessione dell'impianto alla rete MT del 22/09/2015 – prot. prov. n. 95562/2015;
- Ricevuta pagamento oneri istruttori – PGFC/2017/4716 (**U**);
- Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo – PGFC/2017/4838 (**V**);
- Visura Camerale della società IDRO_SAVIO S.r.l. datata 23/12/2016 – PGFC/2017/4838 (**Z**);
- Attestazioni di consegna delle PEC a tutti gli enti coinvolti nel procedimento – PGFC/2017/7301 (**ZA**);

2. di dare atto che:

- in data 16/02/2017 è stato rilasciato a IDRO-SAVIO S.r.l. da parte di e-distribuzione S.p.A. un nuovo preventivo per la connessione elettrica dell'impianto alla rete, con codice di rintracciabilità 91380121, identico a quello del preventivo già rilasciato e accettato, di cui si è dato atto nella Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016;
- il nuovo preventivo, accettato dalla società IDRO-SAVIO S.r.l. in data 13/03/2017 recepisce la volturazione del richiedente (da NOMAR ENTERPRISE S.r.l. a IDRO-SAVIO S.r.l.) e la

diminuzione della potenza in immissione richiesta (da 228 kWe a 190 kWe), in conformità con quanto già approvato nel procedimento di autorizzazione unica conclusosi con la determinazione di cui al punto precedente;

- risulta confermata la presa d'atto favorevole, per le linee elettriche non soggette ad autorizzazione ai sensi della L.R. 10/93, già espressa nella autorizzazione unica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016 e risultano confermate le relative prescrizioni elencate nell'atto;
 - i titoli sull'area e sulle opere esistenti, necessari per la realizzazione dell'impianto, sono stati acquisiti dal proponente in virtù della concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4811 del 01/12/2016 dall'Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae e in virtù della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio stabilita nell'autorizzazione unica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016;
 - la variante in oggetto non comporta modifica nella stima dei costi per la dismissione dell'impianto e per le misure di reinserimento e recupero ambientale e resta quindi immutato, rispetto all'autorizzazione vigente, l'importo della fidejussione da prestare prima dell'inizio lavori;
 - l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 520,00 Euro con bonifico bancario effettuato in favore di Arpae in data 28/03/2017;
 - la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29/12/2003, n. 387, ricomprende e sostituisce i seguenti atti:
 - Variante al permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., di competenza del Comune di Sarsina;
 - Autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di competenza del Comune di Sarsina;
 - è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la società IDRO-SAVIO S.r.l., inoltrata in data 22/11/2016 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0070530_20161122 e rilasciata in data 30/11/2016;
3. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

A) Comune di Sarsina:

A.1 Relativamente all'Autorizzazione Paesaggistica:

- A.1.1 Rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna con nota del 03.02.2016, prot. Soprintendenza n. 1075/2016, in cui veniva ricordata l'applicazione del dettato espresso dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in merito alle scoperte fortuite;
- A.1.2 Al fine del mantenimento della lettura del paesaggio tutelato e di un migliore inserimento in quel paesaggio delle opere di progetto, si condiziona la posizione della cabina elettrica in aderenza al muretto di protezione (prosecuzione della "berlinese");
- A.1.3 Al fine del mantenimento della lettura del paesaggio tutelato e di un migliore inserimento in quel paesaggio delle opere in progetto, si chiede di elevare l'altezza della cabina a metri 3,00, in quanto corrispondente ai valori percettivi del costruito tradizionale , con mantenimento della pensilina;
- A.1.4 Al fine del mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche del canale di scarico e onde evitare di sottrarne degli aspetti peculiari, si raccomanda la sussistenza di una presenza idrica all'interno del canale.

A.2 Relativamente al Titolo Edilizio:

- A.2.1 Possesso di idoneo titolo ad intervenire da parte della proprietà dell'area e delle opere esistenti;

A.2.2 In conformità a quanto richiesto nella nota da parte dell'ufficio tecnico comunale del 04.03.2016, prot. comun. 1913/2016, e alle integrazioni prodotte dalla ditta in data 06.05.2016, prot. Comun. 4179/2016, siano realizzate le opere di miglioramento all'attuale imbarcadero canoa esistente. Il progetto di tutela e valorizzazione completo di viabilità storica, arredi e cartellonistiche come da indicazioni e in accordo con l'Ufficio Tecnico comunale. Sia presentato progetto di miglioramento e manutenzione della viabilità esistente di accesso all'area di intervento partendo dalla viabilità principale. A tal fine a garanzia della corretta realizzazione delle opere di arredo e manutenzione viabilità la garanzia fidejussoria pari ad euro 50.000,00 deve contenere la seguente clausola:

"l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo con l'esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria";

B) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:

B.1 Relativamente all'Archeologia:

B.1.1 Stessa prescrizione già riportata tra quelle impartite dal Comune di Sarsina relativamente all'Autorizzazione Paesaggistica;

B.2 Relativamente alle Belle Arti (Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.):

B.2.1 La Direzione Lavori che verrà incaricata ai sensi del R.D. 2537/1925, dovrà comunicare per iscritto la data di inizio lavori, nonché fornire in corso d'opera le indicazioni propedeutiche alla corretta realizzazione delle opere autorizzate, contattando il Funzionario incaricato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi;

B.3 Relativamente all'Ambito paesaggistico (Parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.):

B.3.1 Stesse prescrizioni già riportate tra quelle impartite dal Comune di Sarsina relativamente all'Autorizzazione Paesaggistica;

C) Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:

C.1 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 "Obblighi e condizioni generali" del Disciplinare tecnico allegato alla concessione di derivazione D.D. 4811 del 01/12/2016, si resta in attesa della trasmissione da parte della Società Idro-Savio Srl di una copia cartacea del progetto esecutivo comparato con le varianti di cui alla presente nota, unitamente a:

- coronoprogramma dei lavori;
- procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di Protezione Civile del Comune, che dovrà prevedere un servizio di reperibilità H24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico per tutta la durata delle lavorazioni. Detta procedura deve essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal concessionario;

4. **di precisare** inoltre che l'Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni sopra indicate provvedendo a darne comunicazione agli Enti competenti;

5. **di dare atto** che:

- rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-4961 del 13/12/2016 non espressamente modificate con il presente atto;
- il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

6. **di fare salvi** i diritti di terzi;

7. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

8. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Maltoni Michele, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AA.PP. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Idro-Savio S.r.l., all'Area Coordinamento rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae, alla Sezione territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Cesena, al Comune di Sarsina, all'Unione dei Comuni Valle Savio, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche Energetiche.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.